



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Comunicato Ufficiale N.23/TFT del giorno 29/01/2024

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 29/01/2024
ha adottato i seguenti:

DISPOSITIVI

Fasc.209

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Dott. C. Marano; Avv. F. Scutiero; Avv. E. Ferraro.

Prot.13173/83 pfi23-24/PM/fda (Campionato Terza Categoria - Na)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Antonio Parrella**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Camposano 2021: della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale

il sig. **Pierpaolo Tafuro**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Sporting Camposano 2021: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

il sig. **Raffaele Menna**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Sporting Camposano 2021: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

la società **A.S.D. Sporting Camposano 2021** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonio Parrella, Pierpaolo Tafuro e Raffaele Menna, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Raffaele Menna due (2) giornate di squalifica; per il Presidente sig. Antonio Parrella la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Pierpaolo Tafuro, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Sporting Camposano 2021 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/24 ed € 200,00 di ammenda. Così deciso in Napoli, in data 29.01.2024

IL f.f. PRESIDENTE T.F.T.

Avv. E. Russo

Fasc.212

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Dott. C. Marano; Avv. F. Scutiero; Avv. E. Ferraro.

Prot.13425/105 pfi23-24/PM/fm/fb (Campionato Under 14 - NA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

- il sig. **Kiril Vasylenko**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Mugnano Calcio: per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra chierata dalla società A.S.D. Mugnano Calcio, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato provinciale Under 14: A.S.D. Mugnano Calcio – Frattese 2000 sq. B del 5.12.2022, A.S.D. Mugnano Calcio – Football Club Napoli Nord del 22.12.2022, A.S.D. Mugnano Calcio – Real Anfra 2010 del 4.2.2023 ed Internapoli Kenn. sq. B -A.S.D. Mugnano Calcio del 18.2.2023, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Come da consolidato orientamento di Questo Tribunale Delibera di prosciogliere il calciatore sig. Kiril Vasylenko in quanto minore di anni quattordici all'epoca delle gare in oggetto.

Così deciso in Napoli, in data 29.01.2024

IL f.f. PRESIDENTE T.F.T.

Avv. E. Russo

Fasc.211

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Dott. C. Marano; Avv. F. Scutiero; Avv. E. Ferraro.

Prot.13192/97 pfi23-24/PM/ce (Campionato Regionale Under 18)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. Raffaele D'Auria, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Internapoli Kennedy (oggi Internapoli S.S.D. a R.L.): a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

2. il sig. Salvatore Merolla, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società SSDARL Internapoli Kennedy (oggi Internapoli S.S.D. a r.l.); a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

3. il sig. Carmine Cerrone, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società SSDARL Internapoli Kennedy (oggi Internapoli S.S.D. a R.L.): della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

4. la società Internapoli S.S.D. a r.l. (già SSDARL Internapoli Kennedy), a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Raffaele D'Auria, Salvatore Merolla e Carmine Cerrone, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di prosciogliere il calciatore Carmine Cerrone; ritiene gli altri deferiti parzialmente responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per il Presidente sig. Raffaele D’Auria, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Salvatore Merolla, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Internapoli S.S.D. a r.l. (già SSDARL Internapoli Kennedy), € 200,00 di ammenda. Così deciso in Napoli, in data 29.01.2024

**IL f.f. PRESIDENTE T.F.T.
Avv. E. Russo**

Fasc.208

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Dott. C. Marano; Avv. F. Scutiero; Avv. E. Ferraro.

Prot.13170/102 pfi23-24/PM/fb (Campionato Calcio a 5 serie D)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. Davide Fiorentino, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Givova Pagani: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

2. il sig. Sabato Napoletano, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Givova Pagani: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.;

3. il sig. Francesco Tortora, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Givova Pagani: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.;

4. la società A.S.D. Givova Pagani a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Davide Fiorentino, Sabato Napoletano e Francesco Tortora, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Francesco Tortora due (2) giornate di squalifica; per il Presidente sig. Davide Fiorentino, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Sabato Napoletano, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Givova Pagani la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/2024 ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 29.01.2024

**IL f.f. PRESIDENTE T.F.T.
Avv. E. Russo**

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Publicato in Napoli, lì 29 Gennaio 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**